

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2019, n. 5

Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante.

(GU n.24 del 15-6-2019)

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 9S3 del 28 febbraio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalita'

1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina le strutture ricettive all'aperto e del turismo itinerante al fine di:

a) riconoscere il ruolo strategico del turismo all'aperto per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale della Regione;

b) favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico regionale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale dei flussi turistici e in relazione all'opportunità di indirizzare le presenze verso le aree meno congestionate e i piccoli borghi rappresentativi del territorio piemontese;

c) valorizzare le risorse ambientali, i beni culturali, i beni e i valori paesaggistici e le tradizioni locali per uno sviluppo turistico sostenibile, con l'obiettivo di ampliare l'offerta integrata di servizi riguardanti arte, natura, ambiente, paesaggio, cultura ed enogastronomia;

d) sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico all'aperto, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese e migliorarne la qualità dell'organizzazione e dei relativi servizi;

e) promuovere processi di riqualificazione urbanistica, paesaggistica e territoriale dei centri che rivestono una particolare rilevanza sotto il profilo turistico-ricettivo;

f) incentivare il turismo itinerante per vivere la vacanza a stretto contatto con la natura e la cultura dei luoghi visitati, lontano dalle destinazioni di massa e dal turismo stanziale;

g) proporre azioni condivise per agevolare la fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte o impedito capacità motorie e sensoriali, in linea con i principi di diritto interno e internazionale in materia di accessibilità, con specifico riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale,

fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità');

h) disciplinare l'offerta turistica all'aperto in aree e spazi privati in un'ottica di economia condivisa dei servizi offerti.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività ricettive all'aperto, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale da associazioni ed enti senza scopo di lucro, per l'offerta al pubblico dei servizi di ospitalità turistica, servizi pertinenziali e complementari nelle seguenti strutture:

- a) campeggi;
- b) villaggi turistici;
- c) campeggi temporanei o mobili;
- d) aree per il turismo itinerante.

Art. 3 Servizi di ospitalità turistica e pertinenziali

1. Nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) sono assicurati durante il soggiorno i seguenti servizi di ospitalità turistica:

- a) fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno nelle unità abitative su richiesta;
- b) fornitura di energia elettrica, acqua e di riscaldamento nelle unità abitative nei periodi di accensione dipendenti dalla classificazione climatica dei singoli comuni;
- c) assistenza, manutenzione e riparazioni nelle unità abitative;
- d) ricevimento degli ospiti con o senza accesso informatizzato.

2. Le strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) possono offrire ad esclusivo utilizzo degli ospiti servizi pertinenziali quali:

- a) preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
- b) esercizi commerciali;
- c) rimessaggio dei mezzi di pernottamento.

3. L'eventuale svolgimento delle attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, di vendita e rimessaggio alle persone non alloggiate è soggetto alla disciplina vigente in materia di commercio.

Art. 4 Locali accessori e servizi complementari

1. Le strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) possono offrire locali accessori e servizi complementari per il benessere e il relax degli ospiti, a condizione che la relativa gestione sia condotta in forma complementare all'ospitalità.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 19, disciplina i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali nonché delle piscine e degli spazi eventualmente destinati alle attività di cui al comma 1.

Art. 5 Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) equipaggio: le persone che, singolarmente o in gruppo, soggiornano all'interno della struttura ricettiva all'aperto in una piazzola o unità abitativa, con o senza mezzi mobili di pernottamento propri;
- b) piazzole: le superfici attrezzate messe a disposizione del

turista atte ad ospitare l'equipaggio provvisto di tende o di mezzi mobili di pernottamento propri, nonché gli allestimenti mobili e le strutture accessorie o di appoggio;

c) unità abitative fisse: i bungalows, gli chalet, le soluzioni ricettive innovative, con o senza servizio autonomo di cucina, realizzate in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione, ancorché sopraelevate o ipogee, ancorate in modo stabile al suolo e come tali concernenti volumi assentiabili nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente e contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche;

d) mezzi mobili: i mezzi ricreazionali, con o senza motore, quali le case mobili o mobilhome, i motorhome, i camper o autocaravan, i maxicaravan, i caravan o roulotte, anche messi temporaneamente a disposizione del turista da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva, aventi caratteristiche di mobilità e contraddistinte da meccanismi di rotazione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche, provvisori e rimovibili in ogni momento;

e) allestimenti mobili: le tende, nelle loro varie articolazioni e soluzioni, non ancorate in modo stabile al suolo, atte a soddisfare esigenze meramente temporanee aventi caratteristiche di mobilità e rimovibili in ogni momento;

f) strutture edilizie leggere e manufatti: le strutture e i manufatti predisposti temporaneamente dal turista conformi al regolamento interno della struttura ricettiva accostabili all'allestimento o al mezzo mobile di pernottamento, non assimilabili per funzioni e dimensioni alle ordinarie abitazioni a carattere residenziale, realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche, provvisori e rimovibili in ogni momento;

g) preingressi: le strutture, per il soggiorno diurno degli ospiti conformi al regolamento interno della struttura ricettiva, funzionali al completo utilizzo e alla protezione dell'allestimento o del mezzo mobile e rimovibili in ogni momento.

2. I requisiti, le caratteristiche tecniche e funzionali delle casistiche definite al comma 1 sono definite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 19.

Capo II

TIPOLOGIE RICETTIVE ALL'APERTO E ITINERANTI

Art. 6

Campeggi e villaggi turistici

1. Sono campeggi le strutture ricettive all'aperto che, in un'area appositamente recintata, offrono ospitalità prevalentemente in piazzole attrezzate per l'insediamento di tende o di altri mezzi mobili di pernottamento di proprietà dei turisti e in via residuale in unità abitative o in allestimenti e mezzi mobili collocati dal titolare o gestore.

2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive all'aperto che in un'area appositamente recintata, offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal titolare o gestore e costituiti da unità abitative fisse o allestimenti mobili e in via residuale in piazzole a favore di turisti provvisti di propri allestimenti e mezzi mobili di pernottamento.

3. L'appartenenza alla tipologia campeggio o villaggio turistico è determinata dal criterio di prevalenza percentuale, nel computo della capacità ricettiva, come di seguito determinata:

a) campeggio: se il numero delle unita' abitative, fisse o mobili, nonche' degli allestimenti e dei mezzi di pernottamento messi a disposizione del titolare o gestore del complesso ricettivo a favore di turisti sprovvisti di mezzi autonomi, e' inferiore al 30 per cento rispetto alla capacita' ricettiva totale;

b) villaggio turistico: se il numero delle unita' abitative, fisse o mobili, nonche' degli allestimenti e dei mezzi di pernottamento messi a disposizione del titolare o gestore del complesso ricettivo a favore di turisti sprovvisti di mezzi autonomi, e' almeno il 30 per cento rispetto alla capacita' ricettiva totale.

4. Le strutture ricettive all'aperto di cui ai commi 1 e 2 si distinguono in:

a) strutture di transito: strutture ricettive all'aperto per il soggiorno di durata limitata in cui, in prevalenza, l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole e' subordinata all'effettiva presenza degli ospiti;

b) strutture stanziali: strutture ricettive all'aperto per il soggiorno di durata fino a un massimo di dodici mesi e comunque non oltre il periodo di apertura della struttura, in cui, in prevalenza, l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole, prescinde dall'effettiva presenza degli ospiti ed e' garantito il mantenimento di un numero minimo di cinque piazzole a disposizione dei turisti in transito;

c) strutture miste: strutture ricettive all'aperto in cui coesistono le forme di occupazione di cui alle lettere a) e b).

5. Il comune puo' consentire su aree pubbliche o private, campeggi temporanei o mobili, per finalita' sociali, ricreative, culturali e sportive.

6. I complessi ricettivi all'aperto si dotano di apposito regolamento riguardante le norme comportamentali da rispettare al loro interno, trasmesso, da parte del titolare o gestore, in allegato alla segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e reso ben visibile al pubblico.

7. I requisiti tecnici ed igienico-sanitari dei campeggi, dei villaggi turistici nonche' dei locali adibiti all'eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e i requisiti igienico-sanitari minimi e le condizioni per l'allestimento dei campeggi temporanei o mobili, sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 19.

Art. 7

Garden sharing

1. E' consentito da parte di soggetti privati mettere a disposizione dei turisti itineranti, provvisti di mezzi mobili propri o allestimenti mobili di pernottamento, spazi all'aperto o aree verdi pertinenziali alla propria abitazione, in aree con destinazione d'uso residenziale, per le quali le condizioni di compatibilita' urbanistica sono stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 19, con offerta di servizi in modalita' garden sharing.

2. Il garden sharing concorre a regolare nuove forme di ospitalita' alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rileva ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.

3. L'attivita' di garden sharing e' avviata ai sensi dell'art. 13 ed e' esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) e' presente almeno un'unita' abitativa privata autonoma non costituente parte o porzione di edificio o complesso condominiale, con spazi all'aperto ed aree aventi le caratteristiche di cui al comma 1 adatte alla sistemazione e al pernottamento di ospiti itineranti;

b) e' data ospitalita' fino ad un numero massimo di due equipaggi, per un numero massimo di dieci persone e per non piu' di sette notti consecutive;

c) e' dato sgombero e smontaggio dei mezzi e degli allestimenti mobili di pernottamento al termine del soggiorno.

4. I requisiti localizzativi, urbanistici, edilizi, tecnici ed igienico-sanitari minimi, nonche' le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a garden sharing sono definite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 19.

Art. 8

Aree per il turismo itinerante

1. Al fine di sostenere il turismo itinerante, i comuni promuovono a favore di imprese private e di associazioni o enti senza scopo di lucro, la realizzazione di apposite aree per la ricettivita' all'aperto in zone di interesse naturalistico e turistico-culturale, nonche' nelle vicinanze dei principali assi viari, tenuto conto, in particolare, della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali e di strutture ricreative.

2. Rientrano nel turismo ricettivo itinerante le aree, pubbliche o private, integrate con il paesaggio naturale circostante, a basso impatto ambientale, destinate a turisti provvisti di veicoli mobili di pernottamento o mezzi ricreazionali autosufficienti, cosi' come definiti agli articoli 47, 54 e 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che soggiornano in una determinata localita', spostandosi lungo propri itinerari.

3. Le aree di cui al presente articolo si distinguono nelle seguenti tipologie:

a) aree attrezzate o aree di sosta: aree destinate alla sosta e al pernottamento di turisti itineranti;

b) aree camper service: piazzole attrezzate per i turisti itineranti destinate alla sosta breve dei veicoli ricreazionali presso le strutture ricettive all'aperto di cui all'art. 6, commi 1 e 2, e in alcune aree di servizio prevalentemente autostradali di cui all'art. 185 del decreto legislativo n. 285/1992;

c) punti sosta: aree destinate a parcheggio dove sono consentiti la sosta e il pernottamento, senza servizi aggiuntivi.

4. Le aree di cui al comma 3 sono dotate di impianti e attrezzature definite dall'art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) e dal regolamento di attuazione di cui all'art. 19.

5. Con specifico regolamento sono disciplinati i comportamenti da adottare all'interno delle aree per il turismo itinerante trasmesso, da parte del titolare o gestore, in allegato alla SCIA e reso ben visibile al pubblico.

6. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 19 disciplina i requisiti tecnici e quelli igienico-sanitari, le caratteristiche tecnico-funzionali, nonche' i servizi offerti nelle aree per il turismo itinerante.

Capo III

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 9

Disposizioni urbanistico-edilizie per l'insediamento di campeggi, villaggi turistici e aree per il turismo itinerante.

1. L'insediamento dei complessi ricettivi all'aperto ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all'art. 6, comma 5, e'

consentito unicamente nelle aree destinate a fini turistico-ricettivi, specificatamente individuate dai piani regolatori comunali o intercomunali e in conformita' alle disposizioni normative vigenti in materia urbanistica, di sicurezza idrogeologica e sismica, edilizia, paesaggistica, di aree naturali e biodiversita', della Rete Natura 2000, nonche' alle disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, ed e' soggetto al rilascio di un permesso di costruire, nonche' al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e ai costi di costruzione.

2. Sono soggette, altresì, al rilascio del permesso di costruire di cui al comma 1 le strutture di cui all'art. 5, comma 1, lettera c). Non sono soggette al suddetto permesso le installazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), e), f) e g), a condizione che il progetto licenziato con il permesso di costruire comprenda e rappresenti puntualmente la disposizione delle piazzole ospitanti tali installazioni. Le installazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), ad eccezione delle case mobili o mobilhome, e) ed f) non costituiscono interventi rilevanti sotto l'aspetto paesaggistico e non richiedono autorizzazione paesaggistica. Le installazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), limitatamente alle case mobili o mobilhome, e g) non costituiscono interventi rilevanti sotto l'aspetto paesaggistico e non richiedono autorizzazione paesaggistica limitatamente agli interventi di cui al punto A. 27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

3. Se nelle aree per il turismo itinerante sono installate esclusivamente attrezzature dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e. 5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che non determinano una trasformazione irreversibile e permanente del territorio su cui insistono, e' richiesta una SCIA ai sensi dell'art. 22 del medesimo decreto.

4. L'allestimento di complessi ricettivi all'aperto all'interno di parchi regionali e' consentito solo se conforme al piano del parco e al relativo regolamento e previo nulla osta dell'ente gestore reso ai sensi dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) per quanto riguarda i parchi nazionali e nel rispetto della disciplina regionale in materia di aree protette regionali e di Rete Natura 2000.

5. In caso di insediamento di nuovi complessi ricettivi, in aree sottoposte a tutela paesaggistica, e' necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

6. Le modifiche delle opere edilizie, ivi comprese le unita' abitative fisse, sono consentite secondo il regime ordinario previsto dalla normativa edilizia e urbanistica in relazione alla rilevanza e all'entita' delle modifiche.

Art. 10

Deroghe ed esclusioni

1. Non e' consentito il soggiorno con allestimenti o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle aree individuate dagli articoli 6 e 8, fatta eccezione per:

a) gli spazi all'aperto destinati alla sosta di campeggiatori all'interno delle strutture ricettive agrituristiche ai sensi della normativa regionale vigente in materia;

b) le aree per il turismo itinerante a favore dei mezzi

ricreazionali individuati dal decreto legislativo n. 285/1992 e dal relativo regolamento di attuazione;

c) le aree e gli spazi privati offerti in modalita' garden sharing, ai sensi dell'art. 7, previo consenso del proprietario.

2. Non e' ammesso in nessuna forma il campeggio libero.

Art. 11

Procedimenti per l'allestimento dei complessi ricettivi all'aperto e per le aree destinate al turismo itinerante

1. Il titolo abilitativo di cui all'art. 9, comma 1, e' rilasciato dal comune territorialmente competente, sulla base dei seguenti elementi ed allegati:

a) documentazione comprovante l'esclusiva disponibilita' dell'area interessata all'allestimento e alle relative pertinenze;

b) progetto preliminare di massima o di esecuzione delle opere nonche' delle attivita' accessorie e complementari, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione di cui all'art. 19;

c) planimetria generale in scala sufficiente a individuare chiaramente la localizzazione dei servizi, delle unita' abitative e degli allestimenti di varia natura, comprensiva delle piazzole e relativa numerazione;

d) elaborati esecutivi degli allestimenti fissi;

e) relazione tecnica ed economica sulle opere oggetto di insediamento;

f) rispetto delle disposizioni e delle limitazioni in materia di sicurezza idrogeologica e sismica, di carattere naturalistico, ambientale e paesaggistico presenti nell'area oggetto di insediamento e della normativa in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale; in caso di area ricadente all'interno di un sito facente parte della Rete Natura 2000, e' richiesta la preventiva valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita');

g) parere dei vigili del fuoco.

2. Gli elementi di cui al comma 1 sono richiesti anche per l'allestimento delle aree di cui all'art. 9, comma 3. In tal caso la documentazione, presentata da parte del soggetto interessato, e' asseverata da un tecnico abilitato e trasmessa all'amministrazione comunale in allegato alla SCIA.

Art. 12

Avvio di campeggi, villaggi turistici e aree per il turismo itinerante

1. Chiunque intende gestire una delle strutture ricettive di cui all'art. 6, commi 1 e 2 e art. 8, presenta, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 una SCIA, in modalita' telematica, allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insistono le strutture e le aree da destinare all'attivita'.

2. La SCIA e' presentata su apposita modulistica resa disponibile dal SUAP e predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

3. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' subordinato al possesso:

a) dei requisiti soggettivi di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi, ai sensi della normativa tecnica vigente in materia, nonché del decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone);

c) dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

4. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette in via telematica:

a) all'azienda sanitaria locale (ASL), per l'esercizio dell'attività di vigilanza;

b) alla provincia o alla Città metropolitana di Torino e all'agenzia turistica di accoglienza locale (ATL) competenti per territorio, a fini informativi.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad esporre in modo visibile, all'interno della struttura, copia della SCIA, corredata dalla ricevuta di avvenuta presentazione.

6. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1, è segnalata, entro i dieci giorni successivi al loro verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 4.

7. I soggetti di cui al comma 1 ottemperano, inoltre, ai seguenti adempimenti:

a) comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell'art. 109 del regio decreto n. 773/1931 e del decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive);

b) trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall'art. 5-bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera), e nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400);

c) comunicazione annuale delle caratteristiche e dei prezzi che l'operatore intende praticare nell'anno successivo e loro esposizione al pubblico ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive);

d) riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal comune territorialmente competente;

e) stipula di un'apposita polizza assicurativa per i rischi o i danni derivanti dalla responsabilità civile verso le cose e gli ospiti, commisurata alla capacità ricettiva della relativa struttura e con estensione ad eventuali locali interni e ad aree esterne, nonché ad impianti pertinenziali nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 19.

Art. 13

Avvio di campeggi temporanei o mobili e garden sharing

1. Chiunque intende gestire un campeggio temporaneo o mobile di cui all'art. 6, comma 5, oppure un'attività di garden sharing di cui all'art. 7, presenta una comunicazione al comune sul cui territorio insistono le strutture e le aree da destinare all'attività'.

2. La comunicazione di cui al comma 1 e' presentata su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

3. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' subordinato al possesso:

a) dei requisiti soggettivi di cui al regio decreto n. 773/1931 e al rispetto dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011;

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi della normativa tecnica vigente;

c) dei requisiti localizzativi e urbanistici, nonche' dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 19.

4. Il comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, la trasmette in via telematica:

a) all'ASL per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza;

b) alla provincia o alla Citta' metropolitana di Torino e all'ATL competenti per territorio, a fini informativi.

5. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualita' indicati nella comunicazione di cui al comma 1 e' segnalata, entro i dieci giorni successivi al loro verificarsi, al comune territorialmente competente che procede ai sensi del comma 4.

6. I soggetti di cui al comma 1, ottemperano, inoltre, ai seguenti adempimenti:

a) comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell'art. 109 del regio decreto n. 773/1931 e del decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013;

b) trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall'art. 5-bis della l.r. n. 12/1987 e nel rispetto del decreto legislativo n. 322/1989;

c) riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalita' previste dal comune territorialmente competente;

d) stipula di un'apposita polizza assicurativa nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 19, per i rischi o i danni derivanti dalla responsabilita' civile verso le cose e gli ospiti, commisurata alla capacita' ricettiva della relativa struttura e con estensione ad eventuali locali interni e ad aree esterne nonche' ad impianti pertinenziali.

Art. 14 Gestione delle attivita'

1. La gestione dei complessi ricettivi all'aperto e delle aree per il turismo itinerante di cui all'art. 6, commi 1 e 2 e art. 8, puo' essere svolta in forma imprenditoriale e in tal caso e' in capo ad un unico soggetto giuridico. E' altresì consentita la gestione da parte di enti, associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro o che operano nel settore del turismo giovanile, nonche' per finalita' ricreative, culturali e sociali per i quali e' ammessa la relativa gestione esclusivamente per i propri soci o aderenti alla singola organizzazione.

2. La gestione dei complessi ricettivi all'aperto di cui all'art. 6, comma 5, e' consentita esclusivamente da parte di enti o associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro o che operano nel settore del turismo giovanile, nonche' per finalita' ricreative, culturali e sociali per i quali e' ammessa la relativa gestione per i propri soci o aderenti alla singola organizzazione.

3. La gestione delle attivita' in modalita' garden sharing e' svolta esclusivamente in forma non imprenditoriale da privati.

4. I servizi riservati ai turisti ospitati presso le strutture di cui all'art. 6, commi 1 e 2 e art. 8, se svolte in modo imprenditoriale, possono essere gestiti direttamente dal titolare

della struttura ricettiva o affidati ad altri soggetti in possesso di regolare titolo abilitativo per l'attivita' svolta, fermo restando, in capo al gestore principale, la responsabilita' anche della qualita' dei servizi offerti dalla struttura ricettiva all'aperto; l'eventuale offerta del servizio di ristorazione alle persone non alloggiate e' soggetta alla disciplina vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

5. Con riferimento alle strutture stanziali, l'occupazione delle piazzole e' consentita a fronte di corrispettivi forfettari, a prescindere dalla continua effettiva presenza degli ospiti, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre il periodo di apertura della struttura, mediante stipula di appositi contratti non tacitamente rinnovabili; al termine del rapporto contrattuale, in caso di mancato rinnovo, eventuali dotazioni, allestimenti, strutture accessorie o mezzi mobili di pernottamento sono rimossi a cura ed onere dell'ospite.

6. E' fatto divieto per il titolare o gestore del complesso ricettivo all'aperto di assumere provvedimenti finalizzati:

- a) al mutamento della destinazione d'uso delle unita' abitative, dei manufatti e degli allestimenti mobili insediati nella struttura;
- b) alla vendita delle piazzole;
- c) ad ogni forma di utilizzo delle piazzole tale da comportare limitazione dell'offerta al pubblico. Non costituisce limitazione dell'offerta al pubblico la concessione in uso di piazzole o di unita' abitative, per periodi contrattualmente definiti, ad agenzie di viaggio o a tour operators.

Art. 15

Sospensione e cessazione volontaria dell'attivita'

1. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attivita' sono soggette a comunicazione secondo le modalita' e i termini di cui all'art. 12, comma 6, e nel rispetto di quanto previsto all'art. 13, comma 5.

2. Il periodo di sospensione temporanea non puo' essere superiore a centottanta giorni, prorogabile, in seguito a valutazione favorevole del comune, di ulteriori centottanta giorni superati i quali, l'attivita' si intende cessata.

3. Il periodo di sospensione di cui al comma 2, comprensivo della proroga, puo' essere usufruito ogni cinque anni.

Art. 16

Riserva di denominazione, classificazione e loghi distintivi

1. L'uso dei termini campeggio, villaggio turistico, campeggio temporaneo o mobile, aree di sosta, camper service punto sosta e garden sharing e' riservato esclusivamente a coloro che esercitano le attivita' disciplinate dalla presente legge.

2. Le strutture ricettive all'aperto di cui all'art. 6, commi 1 e 2, sono classificate sulla base degli standards qualitativi minimi riferiti ai seguenti parametri:

- a) contesto ambientale;
- b) dotazioni strutturali;
- c) requisiti di professionalita' del titolare o gestore, nonche' del personale;
- d) servizi complementari offerti.

3. Le strutture ricettive all'aperto di cui all'art. 6, comma 5 e art. 7, non sono soggette a classificazione.

4. Le strutture ricettive all'aperto di cui all'art. 8 sono classificate soltanto nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 19.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'art. 19, disciplina le modalita' di classificazione, nonche' l'uso del logo che identifica la struttura ricettiva all'aperto.

6. Le modifiche che comportano il cambio di classificazione della struttura ricettiva all'aperto sono soggette alle procedure amministrative di cui all'art. 12, comma 6.

7. I titolari o i gestori dei complessi ricettivi all'aperto di cui all'art. 6, commi 1 e 2 e art. 8, sono tenuti a:

a) esporre in modo visibile all'esterno e all'interno della struttura e nell'area per il turismo itinerante il logo identificativo che riporta la classe assegnata, realizzato in conformita' al modello stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'art. 19;

b) osservare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di concessione ed uso del logo identificativo.

8. I titolari delle strutture di cui all'art. 7 non sono soggetti a classificazione, ma sono tenuti ad esporre in modo visibile il logo identificativo all'interno dell'area.

9. E' fatto divieto ai titolari o gestori di utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, denominazioni e loghi identificativi differenti da quelli previsti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 19 o idonei ad indurre in errore sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' ricettiva.

Art. 17

Denominazioni alternative e aggiuntive

1. I campeggi possono assumere denominazioni commerciali alternative quali camping village o glamping se possiedono gli specifici criteri tecnici ed i requisiti definiti nel regolamento di attuazione di cui all'art. 19; possono, altresì, assumere la denominazione di camping.

2. Le strutture ricettive all'aperto di cui all'art. 6, commi 1 e 2 e art. 8, possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di posto tappa se sono situate lungo un itinerario, riconosciuto dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e del relativo regolamento di attuazione, ubicate anche in localita' servite da strade aperte al pubblico transito veicolare, con offerta di peculiari servizi turistici definiti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 19.

Art. 18

Azioni per il sostegno finanziario e lo sviluppo dell'offerta turistica nei complessi ricettivi all'aperto

1. La Giunta regionale, nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa comunitaria e nazionale, nonche' nell'ambito della normativa regionale volta ad incentivare l'offerta turistica piemontese, realizza azioni di sostegno, di sviluppo e di promozione a favore delle strutture ricettive all'aperto.

Capo IV DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 19

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto regionale,

adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplina:

a) le caratteristiche tecniche dei campeggi e villaggi turistici di cui all'art. 6, commi 1 e 2;

b) le caratteristiche tecniche delle aree destinate al turismo itinerante di cui all'art. 8;

c) i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità delle strutture ricettive di cui alla lettera a) nonché delle piscine e degli spazi eventualmente destinati ad attività complementari o servizi connessi, ivi compresa l'eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti edilizi comunali vigenti in materia;

d) i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità delle strutture ricettive di cui alla lettera b) tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti edilizi comunali vigenti in materia;

e) i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, nonché i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per l'allestimento dei campeggi temporanei o mobili di cui all'art. 6, comma 5;

f) i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, nonché i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a garden sharing di cui all'art. 7;

g) gli standards qualitativi minimi per la classificazione dei campeggi, dei villaggi turistici e delle aree destinate al turismo itinerante laddove classificabili;

h) le caratteristiche e le modalità di concessione ed uso del marchio grafico o logo identificativo di cui all'art. 16, tenuto conto della tipologia ricettiva;

i) le caratteristiche tecnico-edilizie e i requisiti igienico-sanitari delle soluzioni ricettive innovative tenuto conto di quanto previsto agli articoli 14 e 15 dell'allegato A del regolamento regionale 8 giugno 2018, n. 4 (Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche) e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del regolamento medesimo;

l) le caratteristiche dei servizi turistici offerti dai complessi ricettivi all'aperto che si avvalgono della denominazione aggiuntiva di posto tappa ai sensi dell'art. 17, comma 2, e le modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità di ciascuna struttura ricettiva;

m) i criteri tecnici, le caratteristiche e i requisiti generali utili per l'utilizzo delle denominazioni commerciali alternative di camping village o glamping di cui all'art. 17, comma 1;

n) i requisiti e le modalità di esercizio delle attività in complessi ricettivi all'aperto tenuto conto del carattere imprenditoriale o non imprenditoriale delle medesime;

o) il periodo di apertura dei complessi ricettivi all'aperto, tenuto conto della possibilità che vengano esercitate con apertura annuale, stagionale o con altre modalità, in relazione al loro carattere imprenditoriale o non imprenditoriale.

Capo V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 20 Funzioni di vigilanza e controllo

1. Ferme restando le competenze attribuite dalle leggi ad altri enti, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione di cui all'art. 19, sono esercitate dal comune, anche in forma associata.

2. Al fine di rendere piu' efficace l'attivita' di vigilanza e di controllo, i comuni esercitano, in forma coordinata con gli altri soggetti localmente competenti, le attivita' di cui al comma 1 ed entro il 31 gennaio, con cadenza biennale, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di turismo una relazione sull'attivita' esercitata nel biennio precedente.

Art. 21 Sanzioni

1. Chiunque contravviene all'obbligo di cui all'art. 10, comma 2, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00;

2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art. 12, e' soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 12 oltre alla cessazione dell'attivita';

b) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 12;

c) da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 7, lettera e), dell'art. 12.

3. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art. 13, e' soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 13 oltre alla cessazione dell'attivita';

b) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 5 dell'art. 13;

c) da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 6, lettera d), dell'art. 13.

4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art. 14, e' soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 5 dell'art. 14;

b) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 14.

5. Chiunque contravviene alle prescrizioni dell'art. 15, comma 2, e dell'art. 16, comma 6, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.

6. In caso di superamento della capacita' ricettiva dichiarata nella SCIA, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 a euro 1.500,00.

7. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 chiunque gestisce un complesso ricettivo all'aperto in violazione delle disposizioni di cui:

a) all'art. 16, comma 7, lettera a) ovvero attribuisce una classificazione diversa da quella assegnata;

b) all'art. 16, comma 7, lettera b);

- c) all'art. 16, comma 8;
- d) all'art. 16, comma 9;
- e) all'art. 17.

8. Ogni violazione al regolamento di attuazione di cui all'art. 19, diverse da quelle previste nel presente articolo, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 3.000,00.

9. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, il comune o altro soggetto competente, procede alla sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a sei mesi o alla sua cessazione, in caso di reiterazione costituita da piu' di due violazioni nell'arco di un quinquennio delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 6, e art. 14, comma 6.

10. Nei casi in cui al comma 2, lettera a), comma 3, lettera a) e comma 9 il comune provvede a trasmettere gli esiti degli accertamenti alla provincia o Citta' metropolitana di Torino, all'ASL e all'ATL territorialmente competenti ai fini informativi e di promozione turistica.

11. E' fatta salva, in ogni caso, l'applicabilita' delle norme penali, se il fatto costituisce reato.

Art. 22

Applicazione delle sanzioni

1. Le funzioni di accertamento, irrogazione, riscossione e introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 21 sono di competenza del comune anche in forma associata.

2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e nella legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7 (Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).

Art. 23

Rivalutazione degli importi delle sanzioni

1. La misura delle sanzioni indicate nell'art. 21 e' aggiornata secondo le modalita' di cui all'art. 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGATIVE

Art. 24

Disposizioni transitorie

1. I complessi ricettivi all'aperto, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano, entro un anno, alle nuove disposizioni normative in materia di denominazione; in particolare, ai fini della denominazione di villaggio turistico di cui all'art. 6, comma 2, gli stessi adeguano le dotazioni delle unita' abitative, fisse o mobili, nonche' degli allestimenti eventualmente messi a disposizione di turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi secondo i criteri percentuali indicati all'art. 6, comma 3, lettera b), oppure, in alternativa, modificano la propria tipologia nella denominazione campeggio.

Art. 25

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformita' di quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 26

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto agli stessi si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disciplinate nell'ordinamento regionale.

Art. 27

Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), ad esclusione del primo comma dell'art. 3, dell'art. 16, nonche' dell'allegato 1 (Caratteristiche tecniche comuni a campeggi e villaggi turistici) e dell'allegato 2 (Quadro di classificazione dei complessi ricettivi all'aperto);

b) l'art. 26 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria);

c) l'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno);

d) l'art. 20 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle strutture ricettive alpinistiche e modifiche alle disposizioni regionali in materia di turismo).

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 19 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il primo comma dell'art. 3, l'art. 16 e gli allegati 1 e 2, della l.r. n. 54/1979;

b) la legge regionale 27 maggio 1980, n. 63 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 «Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto»);

c) la legge regionale 30 agosto 1984, n. 46 (Adeguamento delle leggi regionali 16 giugno 1981, n. 21 e 31 dicembre 1981, n. 59 «Classificazione delle aziende alberghiere» e delle leggi regionali 31 agosto 1979, n. 54 e 27 maggio 1980, n. 63 «Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto» alla legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, per il turismo);

d) l'art. 4 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 «Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere» e alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 «Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto»);

e) il decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 2013, n. 36 (D.G.R. n. 7-4530 del 10 settembre 2012. Disciplina dei preingressi ai mezzi mobili di pernottamento e soggiorno. Modifiche

all'allegato 1 alla l.r. 31 agosto 1979, n. 54).

Art. 28
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 22 febbraio 2019

CHIAMPARINO

(Omissis)